



Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 30 del 22/05/2023

REGOLAMENTO CENTRO ANZIANI

Art. 1 - NATURA DEL SERVIZIO

Il Centro anziani è un servizio pubblico locale, la cui gestione è affidata dal Comune ad una Associazione di Promozione Sociale che ne abbia le caratteristiche e rispetti i requisiti fissati dalle Linee Guida di cui alla DGR n. 452 del 14.07.2020 e dalla DGR n. 568 del 05.08.2021.

Il servizio del “centro anziani” è una prerogativa del Comune che è competente e titolare ad ogni effetto di legge. Alla Associazione affidataria viene assegnata, tramite la convenzione e nei limiti di questa, la gestione del centro.

Le attività del centro:

- si ispirano ai principi della partecipazione, dell’indipendenza, della autorealizzazione e della tutela della dignità degli anziani;
- sono incentrate in generale all’aggregazione e alla propulsione della vita sociale, culturale e ricreativa delle persone anziane, in una prospettiva di invecchiamento attivo, di piena inclusione della persona nel proprio contesto relazionale, e di prevenzione della non autosufficienza;
- promuovono la presenza attiva della persona anziana nel territorio, la valorizzazione delle sue capacità, il mantenimento delle funzioni motorie, cognitive e creative e lo scambio intergenerazionale, aiutando l'anziano ad orientarsi ed informarsi sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato.

Il Servizio, che può essere caratterizzato dalla costituzione di uno o più Centri anziani, viene programmato e istituito dal Comune, sulla base della valutazione del bisogno sociale del territorio cittadino, con riferimento alla struttura demografica della popolazione, alla dimensione del territorio e alla sua articolazione abitativa, alla condizione sociale, culturale, economica della popolazione anziana.

Il Centro anziani svolge a favore dei propri soci, con il fine ultimo di garantire il suo mantenimento quale cittadino attivo, in particolare:

- attività ricreativo-culturali;
- promozione dell’attività di volontariato, in collaborazione con il Comune e con organismi di volontariato, anche ai fini della vigilanza scolastica e della tutela del verde pubblico;
- attività ludico-motorie, anche attraverso l’organizzazione di corsi presso il centro o presso altri luoghi;
- attività di scambio culturale e intergenerazionale;
- attività formative e informative sui servizi sociali e sanitari promossi dal sistema integrato;
- attività di rilevanza sociale e di apertura al territorio;
- attività di volontariato di prossimità, di iniziativa civica, di formazione, di prevenzione della non autosufficienza, ecc.

Più in dettaglio ed a titolo meramente esemplificativo, le attività del Centro potranno prevedere la realizzazione dei seguenti interventi:

- incontri intergenerazionale con le scuole e l’apertura ad altre realtà del territorio attraverso il coinvolgimento delle sensibilità umane favorendo il miglioramento qualitativo dello scambio esperienziale e culturale;

- partecipazione a corsi informativi sulle problematiche sanitarie e sociali connesse con la terza età, o su altri argomenti di interesse dei soci;
- interventi finalizzati alla prevenzione e tutela della salute degli anziani, in collaborazione con le Aziende Sanitarie del Lazio;
- attività ricreativo-culturali in favore della popolazione anziana quali organizzazione di feste, soggiorni estivi/invernali, viaggi;
- interventi atti a contrastare i fattori discriminanti che possono diventare causa di emarginazione e isolamento della persona anziana e che ne favoriscano l'inclusione sociale;
- interventi di recupero psico-fisico, anche attraverso attività ludico-motorie, affinché la persona anziana mantenga l'autosufficienza, con conseguente miglioramento della qualità della vita;
- definizione e/o promozione di attività lavorative ed artigianali, utilizzando l'esperienza di artigiani anziani, e di attività rivolte alla cura degli orti urbani;
- attività di informazione e orientamento inerenti ai servizi sociali e sanitari offerti sul territorio, e modalità per entrare in contatto con le pubbliche amministrazioni erogatrici dei servizi, con conseguente incremento della capacità di accesso ai servizi stessi (enti locali, ASL, etc.);
- interventi volti all'apprendimento dell'utilizzo delle tecnologie informatiche maggiormente diffuse e o utili nella vita quotidiana;

Art. 2 – SOGGETTI DESTINATARI

Gli utenti sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti, responsabili e parti attive nella programmazione delle attività e nella scelta degli interventi, in stretto collegamento con il servizio sociale del Comune e in integrazione con i servizi territoriali.

Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro, possono partecipare alla sua gestione e alle sue attività tutti i soggetti a vario titolo interessati e coinvolti. Inoltre, al fine di favorire i rapporti intergenerazionali, in coerenza con l'art. 35 comma 2 del D.Lgs 3 luglio 2017 n. 117, non vengono posti limiti d'età per associarsi ad una APS che ha in carico la gestione di un centro anziani.

Alle attività dei Centri anziani possono accedere tutti i cittadini residenti e non nel Comune di Fiano, purché abbiano compiuto i 55 anni di età. Al fine di valorizzare la funzione inclusiva del centro possono essere utenti del servizio le persone anziane fragili o parzialmente non autosufficienti a rischio di esclusione in grado di partecipare in modo attivo ed autodeterminato alle attività del centro di età comunque superiore ai 50 anni. Tuttavia, gli iscritti residenti fuori dal Comune di Fiano per il principio della unicità territorialità di cui all'art. 5 del presente regolamento non possono superare il 30%.

Sempre allo scopo di favorire la socializzazione degli anziani è consentita l'iscrizione al Centro del coniuge o del convivente, non anziano o portatore di handicap, di un iscritto purché convivente.

Con lo stesso scopo di socializzazione, tutti coloro che hanno un'età inferiore a quella sopraindicata hanno la possibilità di partecipare all'attività del centro come socio-sostenitore

Art. 3 - ISTITUZIONE DEL CENTRO

Il centro è istituito con delibera comunale, che esplicita e motiva la necessità della sua istituzione per l'intero territorio comunale o, eventualmente, uno specifico segmento territoriale (frazione, quartiere, ecc.).

Il medesimo atto deliberativo individua il locale/immobile da destinare ed adibire alle attività del Centro anziani, stimandone e valutandone l'adeguatezza della dimensione, dell'articolazione degli spazi per garantire adeguate condizioni di utilizzo. L'Ente, inoltre, autorizza il centro al funzionamento con provvedimento amministrativo, dietro la verifica della sussistenza dei requisiti previsti dalla DGR n. 1304/2004 e s.m.i. .

Art. 4 - INDIVIDUAZIONE DEL SOGGETTO GESTORE

La gestione del Centro anziani è affidata ad una Associazione di promozione sociale (di seguito denominata APS), attraverso la stipula di una convenzione a seguito della verifica dei requisiti oggettivi e soggettivi ai sensi del presente Regolamento.

In ossequio a quanto disposto dalla legge regionale 11/2016, art. 28, comma 3, è sancito infatti che "gli utenti del centro anziani sono fruitori del servizio e soci a tutti gli effetti [...]". E', pertanto, la normativa regionale che individua il centro anziani come un soggetto collettivo, del quale gli anziani non siano solo utenti ma addirittura dotati di parte della titolarità. La APS, soggetto sottoposto alla normativa contenuta nel Codice del terzo settore (Decreto Legislativo 117 del 3 luglio 2017), è la tipologia più idonea ad assumere la gestione del centro in convenzione con il Comune titolare del servizio: la natura associativa

garantisce la partecipazione degli anziani e la democrazia interna; la assenza dello scopo di lucro presuppone il perseguimento dell'interesse generale della comunità, in linea con le previsioni del Codice del terzo settore. Infine, rispetto alle organizzazioni di volontariato, le APS possono assumere la gestione di servizi e convenzionarsi con il Comune a tale scopo. La natura delle organizzazioni di volontariato, infatti, consente di ricevere contributi per l'attività da parte degli enti locali, ma preclude la possibilità di assumere la gestione di un servizio pubblico, qual è il centro anziani.

Con il presente Regolamento si individuano i requisiti obbligatori che le Associazioni dovranno avere per risultare affidatarie della gestione. Tali requisiti devono essere riportati nello statuto della APS, per garantirne la coerenza. In ogni caso gli statuti delle APS affidatarie della gestione di centri anziani dovranno essere conformi a quanto previsto dal Codice del Terzo settore ai fini dell'iscrizione al registro nazionale delle Associazioni di Promozione Sociale, ed in particolare:

1) dovranno richiamare l'esercizio in via esclusiva dell'attività di interesse generale di cui all'articolo 5, lettera a) (interventi e servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, comma 1 e 2, della legge n. 328/2000 e s.m.i.), prevedendo che tale attività di interesse generale venga svolta in concreto nella gestione di un servizio di centro sociale per anziani (o centro anziani); a sua volta il servizio eroga le prestazioni elencate dalla legge regionale n. 11/2016 e sopra richiamate;

2) dovranno prevedere gli organi previsti dalle linee guida regionali di cui alla DGR n. 452/2020 e successiva DGR 568/2021 in coerenza con quanto la legge prevede in base alle dimensioni o ad altri requisiti specifici;

3) dovranno prevedere il rispetto degli adempimenti relativi alla formazione del bilancio e ad ogni altro obbligo informativo.

L'affidamento della gestione del centro alla APS, da parte del Comune, può avvenire in modo diretto, in base al principio di sussidiarietà sancito dall'articolo 118 della Costituzione, che prevede che "Stato, Regioni, Province, Città Metropolitane e Comuni favoriscono l'autonoma iniziativa dei cittadini, singoli e associati, per lo svolgimento di attività di interesse generale, sulla base del principio della sussidiarietà". A tal fine il Comune rileva l'esistenza di un gruppo di persone anziane del territorio che manifestino l'intenzione di organizzarsi per la gestione di un Centro, associandosi in APS, e qualora questa intenzione incontri l'interesse pubblico legato alla programmazione comunale (esistenza di un fabbisogno, disponibilità delle risorse tecniche logistiche e finanziarie necessarie alla sua istituzione) allora il Comune può affidare la gestione del Centro alla APS tramite la stipula di una specifica convenzione. Pertanto, di norma, l'istituzione di un nuovo centro avviene su istanza esplicita di un gruppo di persone anziane, già costituite in APS o che manifestino l'intenzione di farlo. L'Ente, inoltre, si riserva di poter affidare il servizio, favorendo la continuità, preliminarmente ad APS costituita da soggetti del territorio facenti riferimento ad un gruppo precedentemente affidatario della gestione del servizio.

Art. 5 - PRINCIPIO DI UNICITÀ TERRITORIALE

La APS individuata deve garantire i seguenti requisiti, da riportare nello statuto:

1. Oggetto esclusivo o prevalente come centro anziani. Lo statuto potrà riportare anche la declinazione di attività e interventi del Centro, ma dovrà risultare che la gestione di un centro anziani sia l'attività esclusiva o prevalente della Associazione.

Il concetto di prevalenza deve essere inteso nella previsione di attività che, pur finalizzate allo sviluppo del centro anziani stesso, possano essere declinate in collaborazioni con il territorio, quali la realizzazione di progetti di volontariato o per l'invecchiamento attivo.

2. Per garantire l'effettiva territorialità del centro, oltre il 70% dei soci della APS devono essere residenti nel territorio individuato dal Comune come di riferimento per il servizio (quartiere, frazione, o intero Comune). Tale previsione garantisce che le associazioni che si propongono per la gestione di centri anziani siano radicate nel territoriale, condizione fondamentale e naturale per il corretto funzionamento del Centro. È il Comune che, nella delibera istitutiva del Centro, delimita in modo motivato il territorio di riferimento del centro istituendo.
3. Ci si può iscrivere a più APS.

Art. 6 - PREVISIONI STATUTARIE OBBLIGATORIE DELLE ASSOCIAZIONI DI GESTIONE

Le APS ispirano la propria gestione ai principi della trasparenza, della partecipazione e della democrazia interna. In questa prospettiva, gli statuti devono prevedere obbligatoriamente alcune clausole che diano maggiori garanzie:

- L'APS è dotata dei seguenti organi obbligatori:
 1. Assemblea dei soci;
 2. Consiglio direttivo (con numero di componenti proporzionato alle dimensioni);
 3. Presidente, eletto dall'assemblea direttamente, che non potrà rimanere in carica per oltre due mandati consecutivi;
 4. Vicepresidente eletto dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti;
 5. Segretario amministrativo e un tesoriere, eletti dal Consiglio direttivo tra i suoi componenti. Nei centri di piccole dimensioni le due funzioni possono essere assunte dallo stesso consigliere;
 6. Organo di controllo, monocratico o collegiale, individuato ai sensi dell'articolo 30 del Dlgs n. 117/2017, e con i compiti individuati dallo stesso articolo.
 7. Revisore legale dei conti la cui nomina è prevista qualora ne ricorrano i presupposti di cui all'articolo 31 del Dlgs 117/2017.

- La quota associativa della APS è determinata dall'assemblea con le normali procedure previste dallo Statuto. L'entità della quota associativa è stabilita in modo da non pregiudicare la libertà associativa delle persone anziane, in funzione delle dimensioni del centro, e delle attività programmate. Il Comune raccomanda alle APS di fissare una quota associativa che tenga conto delle attività da esse svolte.

- L'APS adotta obbligatoriamente un regolamento interno approvato dall'assemblea con maggioranza qualificata, che dovrà prevedere almeno:
 - Modalità di elezione degli organi;
 - Rispetto della parità di genere nel direttivo;
 - Criteri eventuali di rotazione dei consiglieri del direttivo;
 - Funzionamento dell'assemblea, diritto di proposta e di iniziativa dei soci;
 - Provvedimenti d'urgenza e loro ratifica, ecc.;
 - Modalità di relazione del centro con le altre forze della società civile del territorio, con le nuove generazioni, con le OO. SS di settore.

Art. 7 – FUNZIONI E ATTIVITA' DI SOSTEGNO DEL COMUNE

Il Comune sostiene il centro anziani:

1. Garantendo il riconoscimento di un contributo annuale. Il bilancio annuale della APS, redatto ai sensi dell'articolo 13 del Codice del terzo settore (D.Lgs 117/2017), è presentato al Comune unitamente alla relazione accompagnatoria. Il deposito del bilancio è propedeutico al riconoscimento del contributo annuale.
2. Garantendo la messa a disposizione di un immobile congruo per dimensioni, a norma e senza oneri di locazione per la associazione. Il Comune provvede all'autorizzazione al funzionamento del Centro con proprio atto.
3. Assicurando le manutenzioni ordinarie e il pagamento delle utenze dei locali del centro. Il rapporto tra Comune e APS è regolato da una convenzione, che disciplina i reciproci impegni, stipulata coerentemente e secondo schema approvato dalla Regione Lazio. La stessa convenzione stabilisce nel dettaglio quali spese rimangano direttamente a carico del Comune, e quali siano oggetto del contributo annuale.

Art. 8 – ATTIVITA' DI COORDINAMENTO COMUNALE DEI CENTRI ANZIANI

L'Ente istituisce un Coordinamento Comunale dei Centro/i Anziani, con i seguenti obiettivi:

- favorire, in una logica di rete, la partecipazione dei centri al sistema integrato dei servizi sociali comunale, distrettuale e regionale;

- promuovere, presso i Centri, iniziative comuni volte all'inclusione degli anziani in una logica di invecchiamento attivo, e alla prevenzione della non autosufficienza;
- monitorare l'attuazione del Regolamento e delle linee guida regionali sul territorio comunale.

Alle attività di Coordinamento comunale partecipano:

- L'Assessore alle Politiche sociali, o suo delegato, che lo presiede;
- Il Dirigente/Responsabile del Servizio, o suo delegato, con funzioni di coordinamento operativo ed amministrativo;
- I Presidenti delle APS, o loro delegati, titolari di affidamento della gestione dei Centri comunali;

Il Coordinamento Comunale esprime una propria rappresentanza presso il Coordinamento distrettuale previsto dalle linee guida regionali.

Art. 9 — DISPOSIZIONI GENERALI

I centri anziani improntano la propria attività alla massima apertura e collaborazione con la comunità di riferimento. A tale fine assumono particolare rilievo ed importanza:

Il rapporto con il volontariato attivo: i Centri valorizzano la straordinaria risorsa del volontariato presente sul territorio, attraverso la promozione di iniziative comuni e il reciproco sostegno ed incoraggiamento;

Il rapporto di rete dei centri: i centri partecipano alle iniziative dei distretti, e della regione, orientate alla conoscenza reciproca, al coordinamento di attività comuni, ad iniziative formative e di rete che favoriscano la crescita dei centri, il miglioramento dei servizi resi, l'innovazione nelle attività realizzate.

Il rispetto dei principi di laicità ed autonomia: i centri sono aconfessionali e apolitici. Possono promuovere attività coerenti con la sensibilità religiosa dei soci, così come eventi o iniziative di approfondimento sociale e politico, ma nel rigoroso rispetto della libertà di culto, di pensiero e di espressione di tutti gli utenti.

Il rapporto con il sindacato: i centri anziani hanno l'obbligo di informare i soci sui diritti che li riguardano, anche attraverso l'apposizione di bacheche informative. A tal fine i centri valorizzano, nella piena libertà e autonomia associativa, e nel rispetto della pluralità di orientamenti ideali e politici, la tutela dei diritti dei pensionati iscritti al centro, attraverso iniziative di formazione ed informazione degli anziani, sui propri diritti sociali ed economici, anche promosse dai sindacati maggiormente rappresentativi a livello nazionale.

Art. 10 - DISPOSIZIONI FINALI

Il presente regolamento comunale sostituisce integralmente tutte le disposizioni precedentemente adottate in materia di Centri Sociali per Anziani. Con effetto della data di entrata in vigore del presente regolamento sono abrogate tutte le disposizioni regolamentari con esso incompatibili.

Art. 11 — ENTRATA IN VIGORE DEL REGOLAMENTO

Il presente regolamento diverrà esecutivo ai sensi dell'art.134 del Testo Unico n.267/2000.